****

***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

***SCRITTURA PRIVATA***

**per il conferimento dell’incarico professionale di esperto estraneo all'amministrazione di comprovata esperienza, da assegnare all’Ufficio stampa e comunicazione istituzionale della Giustizia amministrativa, per il periodo dal ………………….. al …………………………………..**

L’anno ……………………….., il giorno …………………….. del mese di …………………….

**tra**

Il Segretariato generale della Giustizia ammnistrativa, codice fiscale n. 80427570587, che in seguito sarà chiamato per brevità anche “Amministrazione”, rappresentata dal Dr. …………………………, Direttore Generale delle Risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, domiciliato per la sua carica presso la sede del Consiglio di Stato – Segretariato generale della Giustizia amministrativa,

**e**

……………………………………….. nato/a a …………………. il ………………., residente a ………………………… via ……………………., codice fiscale …………………………………, partita IVA ………………………., iscritto all’Ordine dei giornalisti del ………………., con tessera n. …………….., che in seguito sarà chiamato per brevità anche “incaricato”, che interviene nel presente contratto in nome e per proprio conto.

Premesso che con determina del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. ….. del ….. è stato disposto di affidare l’incarico professionale di esperto estraneo all'Amministrazione di comprovata esperienza, da assegnare all’Ufficio stampa e comunicazione istituzionale della Giustizia amministrativa ed è stata impegnata la relativa spesa.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 (Oggetto e natura del contratto)**

1. L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a. ……………… che accetta, l’incarico professionale di esperto estraneo all'Amministrazione di comprovata esperienza, da assegnare all’Ufficio stampa e comunicazione istituzionale della Giustizia amministrativa.
2. L’incarico professionale rientra nella fattispecie prevista dalle seguenti disposizioni normative: articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150; articoli 3 e 5 del decreto Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, numero 422; articolo 2222 del codice civile;
3. Le parti rendono ulteriormente esplicito che in nessun modo l’incarico è da intendersi qualificabile come contratto di lavoro subordinato, nemmeno a tempo determinato, con esclusione, quindi, di poteri disciplinari o datoriali da parte dell’Amministrazione nei confronti dell’incaricato.

**Articolo 2 (Prestazioni oggetto del contratto e modalità di svolgimento)**

1. L’Amministrazione affida all’incaricato, che accetta, il compito di svolgere l’attività di informazione per l’Amministrazione ed in particolare:
* Gestione, in ambito nazionale e internazionale, dell’attività di informazione esterna ai fini di divulgare eventi, iniziative ed opere realizzate o da realizzarsi da parte dell’Amministrazione, con particolare attenzione alle tematiche di rilevante interesse pubblico, sociale e giuridico;
* Promozione, in ambito nazionale e internazionale, dell’immagine istituzionale e diffusione di informazioni in ordine ad attività dell’Amministrazione, anche mediante organizzazione di conferenze stampa, redazione di comunicati stampa e relativa rendicontazione dei contenuti;
* Collegamento con redazioni e corrispondenti di testate giornalistiche nazionali ed estere;
* Ogni altra prestazione tipica della funzione e, fra l’altro:
* Rispetto dell’obiettività e dell’imparzialità dell’informazione;
* Ogni altra attività rapportata alla funzione di addetto stampa, secondo gli indirizzi dei vertici istituzionali, il contenuto delle disposizioni di legge, delle norme e procedure dell’Amministrazione, assicurando sempre rispetto delle regole deontologiche proprie della professione giornalistica;
* Pubblicazione e aggiornamento del sito istituzionale in collaborazione con il servizio informatico dell’Amministrazione;
* Gestire l’informazione anche mediante audiovisivi e strumenti telematici (social network).
1. L’incaricato svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, nemmeno a tempo determinato, nei confronti dell’Amministrazione. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera, senza che possa maturare alcun diritto alla conversione del rapporto o alla sua prosecuzione, comunque denominata.
2. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del codice civile sul lavoro autonomo.

4) Le prestazioni di cui al precedente comma 1 dovranno essere rese in funzione delle esigenze dell’Amministrazione, secondo le indicazioni programmatiche del Presidente del Consiglio di Stato, del magistrato preposto all’Ufficio stampa e comunicazione istituzionale e le direttive del Segretario generale della G.A. e degli altri organi di vertice della Giustizia amministrativa, ai quali l’incaricato dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico, con l’imparzialità propria della deontologia giornalistica.

5) Le prestazioni saranno rese anche presso gli uffici dell’Amministrazione, secondo modalità e limiti previsti dall’organizzazione della stessa. In particolare, l’incaricato, fermo l’utilizzo di proprie dotazioni, quando presente nell’Amministrazione potrà utilizzare anche apparecchiature rese disponibili negli spazi dell’Ufficio stampa e comunicazione istituzionale.

6) La presenza presso gli uffici dell’Amministrazione dovrà essere garantita con modalità tali da assicurare le prestazioni da fornire, secondo libera organizzazione di tempi e frequenza da parte dell’incaricato. Anche la presenza dovrà essere raccordata e coordinata, in funzione alle prestazioni da rendere, in rapporto ad eventi quali incontri e sedute di organi di governo, congressi, commissioni, convegni e altri eventi ed iniziative di rilievo.

7) Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal magistrato preposto all’Ufficio stampa e comunicazione istituzionale.

**Articolo 3 (Durata dell’incarico)**

1. L’incarico oggetto del presente contratto ha durata triennale (dal… al…).
2. Lo stesso non è soggetto a rinnovo e può essere prorogato solo per il tempo strettamente necessario a portare a compimento le attività pendenti alla scadenza, nonché le eventuali nuove procedure di selezione dello stesso profilo.

**Articolo 4 (Corrispettivo)**

1. L’amministrazione corrisponderà all’incaricato, per l’intera durata contrattuale, un corrispettivo annuo lordo pari ad euro 18.000,00 per un importo totale nel triennio di durata dell’incarico di euro 54.000,00.
2. L’amministrazione dichiara che la spesa complessiva è stata regolarmente prevista nel bilancio triennale della Giustizia amministrativa 2023-2025.
3. L’incaricato si obbliga ad indicare nella richiesta di pagamento del corrispettivo gli estremi del presente contratto.
4. L’amministrazione riconoscerà il corrispettivo all’incaricato in rate bimestrali posticipate, previa presentazione di idonea fattura elettronica. A tal fine l’incaricato dovrà presentare una sintetica relazione delle diverse prestazioni rese per l’incarico svolto. La liquidazione ed il pagamento saranno effettuati previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese da parte del magistrato preposto all’Ufficio stampa e comunicazione istituzionale.
5. L’incaricato dovrà comunicare il codice IBAN cui versare il corrispettivo mediante i mandati emessi dall’Amministrazione.

**Articolo 5 (Recesso)**

1. L’amministrazione e l’incaricato possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e comunque prima della scadenza come disciplinata dall’articolo 3 del presente contratto, recedere dal contratto stesso. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a 30 giorni a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) se formulato dall’incaricato e non inferiore a 90 giorni se formulato dall’Amministrazione.
2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso.
3. In caso di recesso da parte dell’incaricato senza rispetto del termine di preavviso pattuito, l’Amministrazione avrà facoltà di richiedere, a titolo di penale, il pagamento di un importo pari al 50% del compenso erogato all’interessato nell’ultimo bimestre nonché di effettuare una ritenzione/compensazione sulle somme in corso di liquidazione.
4. Se l’incaricato rimane assente in via continuativa per oltre 20 giorni per qualsiasi motivo (infortunio, malattia, gravi motivi familiari o altro), in modo tale da compromettere il risultato dell’attività, il contratto potrà essere risolto senza obbligo di preavviso fermo il pagamento del solo compenso per le prestazioni effettivamente svolte.

**Articolo 6 (Penali)**

L’incaricato, in caso di inadempimento tale da comportare la risoluzione del contratto, dovrà corrispondere all’Amministrazione, a titolo di penale e salvo il maggior danno, l’importo sino al 10% del valore del contratto maturato dalla decorrenza alla data di risoluzione del contratto stesso.

**Articolo 7 (Clausola risolutiva espressa)**

1. Se l’incaricato non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, o violerà gli obblighi di scrupolosa riservatezza in ordine ad attività o documenti o informazioni riservate, o causerà lesione all’immagine dell’Amministrazione o dei suoi amministratori o dipendenti (anche a fronte di errore professionale), o assumerà incarichi incompatibili, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del codice civile.
2. In caso di risoluzione del contratto, all’incaricato spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dall’Amministrazione.

**Articolo 8 (Risarcimento danni)**

1. L’incaricato sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello svolgimento dell’attività.

**Articolo 9 (Controversie e foro competente)**

1. L’amministrazione e l’incaricato decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse al giudice ordinario.
2. Per le controversie è competente il foro di Roma.

**Articolo 10 (Incompatibilità)**

1. L’incaricato dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di inconferibilità o di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse dell’Amministrazione o con le vigenti disposizioni in materia.
2. L’incaricato si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.
3. L’incaricato dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla legge.

 **Articolo 11 (Regolarità contributiva)**

1. L’incaricato dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi.
2. Il professionista ha incarico individuale che svolge personalmente senza inserimento in società o studi e, quindi, senza oneri di acquisizione del DURC.

**Articolo 12 (Spese contrattuali)**

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’incaricato.

**Articolo 13 (Normativa fiscale)**

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dell’articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**Articolo 14 (Informativa e responsabile interno del trattamento dei dati personali)**

Il candidato prende atto dei seguenti termini e modalità di trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato effettuato in fase di procedura di selezione, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

Finalità del trattamento:

- i dati forniti dai candidati vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dall’Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed alla successiva valutazione;

- i dati forniti dal candidato vengono acquisiti dalla Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Segretariato generale – per la gestione della procedura di selezione, ai fini della stipula del contratto (scrittura privata) che regolerà l’incarico e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento:

Il candidato è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di disciplina del lavoro pubblico e del conferimento di incarichi. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il candidato alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o l’impossibilità di stipulare il contratto. Il candidato è consapevole che i dati forniti, in caso di selezione seguito della valutazione positiva, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione e all’esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati:

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura di selezione e del conferimento dell’incarico. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati saranno trattati dal personale degli Uffici del Consiglio di Stato che cura il procedimento di selezione e l’esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati:

- a soggetti terzi, che prestino attività inerenti alla gestione del sistema informatico della Giustizia amministrativa o di consulenza o assistenza in favore dell’amministrazione, ove ciò sia necessario per lo svolgimento di tali attività;

- all’Avvocatura dello Stato in ordine al procedimento di selezione ed all’esecuzione del contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio;

- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’Agenzia per l’Italia Digitale o ad altra Pubblica Amministrazione, ove sia previsto dalla normativa vigente un obbligo di comunicazione dei medesimi;

- ad altri candidati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della stessa Autorità.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b), e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; il candidato prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.giustizia-amministrativa.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati:

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto stipulato all’esito della presente procedura di selezione, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato:

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del candidato/interessato:

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal candidato all’Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:

Titolare del trattamento, per la struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, è il Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali - Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: rpd@ga-cert.it; E-MAIL: rpd@giustizia-amministrativa.it

Consenso al trattamento dei dati personali:

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della candidatura e/o la sottoscrizione del contratto, il giornalista prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di conferimento dell’incarico, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Nel caso in cui, in fase di esecuzione del contratto, ricorrano le condizioni previste dall’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) il candidato accetta sin d’ora che potrà essere nominato, con atto separato a cura dell’Ufficio stampa e comunicazione istituzionale, Responsabile del trattamento dei dati personali pertinenti alla G.A.

Luogo e data

 L’Amministrazione L’incaricato

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’incaricato approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 2 (Prestazioni oggetto del contratto e modalità di svolgimento), articolo 4 (Corrispettivo), articolo 5 (Recesso), articolo 6 (Penali), articolo 7 (Clausola risolutiva espressa), articolo 8 (Risarcimento danni), articolo 9 (Controversie e foro competente), articolo 10 (Incompatibilità), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

L’incaricato

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_